

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 21 OTTOBRE 2008

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA, SOSTITUTIVA DI QUELLA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26/09/2008, ALLINEATA ALLE INDICAZIONI DELL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BORGOTICINO, POGNO E SORISO.

L'anno duemilaotto, addì ventuno del mese di ottobre, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal segretario comunale verbalizzante, dott. Roberto Mirota, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Monti Felice - Sindaco	X		
Romanati Gino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Rovarini Riccardo	X		
Prone Ambra	X		
Massara Valentino	X		
Michele Ravizza	X		
Bonetti Paola	X		
Rossi Ezio	X		
Marelli Giuseppina	X		
Cerutti Aldo		X	giustificato
Lancellotti Massimo	X		
Fornara Alberto Giuseppino	X		

E' presente l'Assessore esterno, signor Mora Roberto.

Constatato il numero legale, il Sindaco, signor Felice Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA, SOSTITUTIVA DI QUELLA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26/09/2008, ALLINEATA ALLE INDICAZIONI DELL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BORGOTICINO, POGNO E SORISO.

Ai sensi dell'art. 49 comma 2°, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Amministrativa generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto, in relazione alle sue competenze.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa generale
(f.to dr. Roberto Mirotta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che con propria deliberazione n. 9 del 26/09/2008, esecutiva, fu approvata la convenzione tra i Comuni di Borgoticino, Pogno e Soriso per lo svolgimento, in forma associata, dell'ufficio di Segretario comunale ex art. 10 D.P.R. 465/97 e art. 30 e 98, comma 3, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267
- che al ricevimento della convenzione, siglata per accettazione dai Sindaci, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo SS.CC.PP., all'art. 10 del testo ha rilevata, tra l'altro, la non completa disciplina delle cause di scioglimento e delle conseguenze che da essa derivano;

RITENUTO, al fine di completare la disciplina della fattispecie di cui sopra, ma anche di correggere e migliorare alcuni aspetti del testo, di approvare un nuovo articolato, sostitutivo del precedente, allineato alle indicazioni dell'Agenzia e assolutamente aggiornato (invece che emendare con integrazioni il vecchio testo, e ciò anche per economia e chiarezza di esposizione);

ESAMINATO il nuovo testo di convenzione;

RICHIAMATA la normativa disciplinante la soggetta materia e specificamente il D.P.R. 465/97 e il T.U.E.L. 267/2000;

PRESO ATTO del parere del responsabile del servizio interessato, formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con dodici voti favorevoli espressi dai dodici presenti e votanti,

D E L I B E R A

Nel confermare l'intendimento qui richiamato, già espresso con la propria precedente deliberazione n. 9 del 26/09/2008 (n. 1 del dispositivo), di sostituire il testo della convenzione, allegato "A" a quella deliberazione, con il testo allegato a questo atto, per i motivi in premessa indicati.

Quindi, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con dodici voti favorevoli espressi dai dodici presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

**CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA
COMUNALE FRA I COMUNI DI BORGO TICINO,
POGNO E SORISO ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3, del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e art 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale
di _____

TRA

Il Comune di Borgo Ticino (NO), rappresentato dal Sindaco pro - tempore sig. Orlando Giovanni (C.F. RLN GNN 53H16 H742E) nato il 16.06.1953 a Sambiase (CZ) e residente in Borgo Ticino (NO) in Via Orgoglia 45/Z che agisce, nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Comune di Pogno (NO), rappresentato dal Sindaco pro - tempore sig. Simonotti Gianluca (C.F. SMN GLC 67P21 B3000) nato il 21.09.1967 a Busto Arsizio (VA) e residente in Pogno (NO) in Via C. Soldi n. 8 che agisce, nell'esclusivo e totale interesse del Comune, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

E

Il Comune di Soriso (NO), rappresentato dal Sindaco pro - tempore, sig. Felice Monti, (C.F. MNT FLC 49M29 I857I) nato a Soriso il 29.08.1949 e residente a Soriso in vicolo Pozzarelli, 10 che agisce, nell'esclusivo e totale interesse del Comune, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio,

individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- Che con delibera consiliare del Comune di Borgo Ticino n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- Che con delibera consiliare del Comune di Pogno n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- Che con delibera consiliare del Comune di Soriso n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato C);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Borgo Ticino, di Pogno e di Soriso, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Borgo Ticino, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comune di Pogno e Soriso.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Borgo Ticino, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Borgo Ticino nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Pogno e di Soriso, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Borgo Ticino, Pogno e Soriso.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di Pogno e Soriso).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 18 ore presso il Comune di Borgo Ticino, per n. 12 ore presso il Comune di Pogno e per n. 6 ore presso il Comune di Soriso.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Borgo Ticino per 18/36, sul Comune di Pogno per 12/36 e sul Comune di Soriso per 6/36.

Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile,

correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Borgo Ticino, Pogno e Soriso il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Borgo Ticino, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Borgo Ticino le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di Borgo Ticino 18/36;
- A carico del Comune di Pogno 12/36
- A carico del Comune di Soriso 6/36;

Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il Comune di Borgo Ticino, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di Pogno e Soriso.

I Comuni convenzionati di Pogno e Soriso dovranno corrispondere le quote a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i tre Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti i Comuni di Pogno e Soriso rilasceranno, a favore del Comune capo-convenzione di Borgo Ticino, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Pogno e Soriso, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali

specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle amministrazioni Comunali.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Pogno e Soriso, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Borgo Ticino, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Pogno e Soriso, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti ,ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare. In tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco")
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Borgo Ticino (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999). Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale

L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei tre Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.

Art. 9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per

addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Borgo Ticino, di Pogno e di Soriso verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGOTICINO - CAPO CONVENZIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI POGNO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SORISO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Roberto Mirotta)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)
